

STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA - DEL LAVORO - REVISIONE CONTABILE

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Codice fiscale e partita I.V.A. 01177950993

Genova, 1 febbraio 2023

CIRCOLARE N. 8/2023

Alla rispettabile clientela

Prorogato al 30 novembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito per ricerca e sviluppo: Legge di Bilancio 2023

L'art. 1 co. 271 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) **ha rinviato al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito per ricerca e sviluppo** introdotta dall'art. 5 co. 7-12 del DL 146/2021. **Non sono stati modificati i termini per il riversamento del credito**, il quale dovrà avvenire **entro il 16.12.2023**, se in **unica soluzione**, o in **tre rate annuali da pagare rispettivamente entro** il: i) **16.12.2023**; ii) **16.12.2024**; iii) **16.12.2025**. Inoltre, il successivo co. 272 ha esteso l'ambito applicativo dell'art. 23 co. 2 del DL 73/2022, che ha introdotto la **certificazione della qualificazione delle attività svolte per il credito ricerca e sviluppo**, stabilendo che possa essere richiesta purchè **le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta** ai quali si applica la disposizione in esame **non siano state constatate con processo verbale di constatazione**. Attraverso tale certificazione, **le imprese che non intendono accedere alla procedura di riversamento del credito ricerca e sviluppo ottengono ex post il riconoscimento che le attività svolte rispettano i requisiti normativi** (e di prassi) richiesti per il riconoscimento del credito d'imposta.

Premessa

L'art. 1 co. 271 della L. 197/2022 **ha prorogato dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito per ricerca e sviluppo** ai sensi dell'art. 5 co. 7 - 12 del DL 146/2021.

Osserva

Il termine del 31.10.2023 era stato stabilito dall'art. 38 del DL 144/2022 convertito, con il quale erano state individuate anche **nuove scadenze per il riversamento dei crediti indebitamente compensati**.

Domanda di riversamento del credito

Per accedere al riversamento del credito ex art. 5 co. 7-12 del DL 146/2021 **il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l'apposito modello approvato** con il provv. Agenzia delle Entrate 188987/2022 e procedere al riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione nel modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97.

Termini per il riversamento del credito

La proroga del termine di presentazione della domanda al 30.11.2023 non ha conseguenze sui termini per effettuare i pagamenti; restano, quindi, fermi i termini stabiliti dal DL 144/2022 convertito, in base al quale è stato **previsto che il riversamento del credito potrà essere effettuato in unica rata entro il 16.12.2023**, oppure **in 3 rate annuali di pari importo**, maggiorate degli interessi legali calcolati dal 17.12.2023, da corrispondere entro il:

- 16.12.2023;
- 16.12.2024;
- 16.12.2025.

Certificazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo

L'art. 1 co. 272 della L. 197/2022 ha modificato l'art. 23 co. 2 del DL 73/2022, stabilendo che le **certificazioni disciplinate dalla norma "possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione"**.

Osserva

Sono, pertanto, ampliate le condizioni di accesso alla certificazione, in quanto, prima di tale modifica, la certificazione era esclusa anche nel caso in cui fossero solo **"iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza"**.

Evoluzione normativa

Inizialmente **la certificazione prevista dall'art. 23 co. 2 del DL 73/2022 riguardava:**

- **la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio** (art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 27.12.2019 n. 160);
- **l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta** prevista dall'art.1 co. 203 quarto periodo, nonché dai co. 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della Legge n.160/2019.

Osserva

Successivamente, in sede di conversione in legge del DL 144/2022, è stata estesa al credito d'imposta per ricerca e sviluppo disciplinato dall'art. 3 del DL 145/2013 la facoltà di chiedere la medesima certificazione.

Contenuto della certificazione

La certificazione della qualificazione delle attività svolte per il credito ricerca e sviluppo è finalizzata a far ottenere alle imprese interessate l'attestazione che gli investimenti effettuati nell'ambito della ricerca e sviluppo sono ammissibili al beneficio.

Osserva

Con il rilascio della certificazione si ottiene l'attestazione ex post del rispetto dei requisiti normativi (e di prassi) richiesti per il riconoscimento del credito d'imposta.

Soggetti abilitati al rilascio della certificazione

L'art. 23 del DL 73/2022 rimette a un DPCM, che non è ancora stato emanato, l'individuazione dei requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori. È, inoltre, previsto che la certificazione sia rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite Linee Guida del Ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

Osserva

Tra i soggetti abilitati al rilascio della citata certificazione sono in ogni caso compresi:

- le università statali;
- le università non statali legalmente riconosciute;
- gli enti pubblici di ricerca.

Effetti della certificazione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria

La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per un'attività diversa da quella concretamente realizzata.

Osserva

Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni, sono nulli.

Si resta a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

STUDIO PICCO
